

# MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## DECRETO 25 luglio 2025

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per l'annualità 2024 del Piano strategico della politica agricola comune (PAC) 2023-2027 - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). (Decreto n. 18/2025). (25A04894)

(GU n.211 del 11-9-2025)

L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
per i rapporti finanziari con l'Unione europea

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni, recante il regolamento sull'organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla suindicata legge n. 183 del 1987;

Vista l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che - sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre del 1997, n. 430 - ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia e ha demandato ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;

Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, concernente il riordino delle competenze del CIPE alla luce di quanto previsto dal citato art. 3 della legge n. 144 del 1999, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione - d'intesa con le amministrazioni competenti - della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla citata delibera CIPE n. 141 del 1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o sui siti istituzionali.

(IGRUE);

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306 del 2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra-periferiche dell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/813 della Commissione dell'8 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le dotazioni degli Stati membri per i pagamenti diretti e la ripartizione annua per Stato membro del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale (allegato XI);

Tenuto conto che - in conformità alle disposizioni di cui all'art. 103, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/2115 - l'Italia ha deciso, nel relativo Piano strategico della PAC, di trasferire per gli anni civili dal 2023 al 2026 la percentuale del 3,48% delle dotazione per i pagamenti diretti (FEAGA) alla dotazione nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per un ammontare pari a 126.285.292,00 euro annui dal 2024 al 2027, per un totale complessivo di 505.141.168,00 euro;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 che approva il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato - Regioni il 21 giugno 2022 (repertorio atti n. 126/CSR), ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla proposta di ripartizione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2023-2027;

Tenuto conto di quanto stabilito dall'intesa relativamente al riparto tra le regioni, le province autonome e gli interventi a titolarità del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (tipo di intervento «Gestione del rischio»

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o sui siti istituzionali.

e Rete PAC 2023-2027) della quota FEASR 2023-2027, della relativa spesa pubblica e dell'ammontare di quota nazionale distinto tra quota a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 e quota a carico delle regioni e delle province autonome;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 27 dicembre 2022, n. 55, concernente l'utilizzo del Fondo di rotazione per il cofinanziamento nazionale del Piano strategico nazionale di cui al citato regolamento (UE) 2021/2115 e di alcune misure anticrisi;

Considerato che la suindicata delibera CIPESS n. 55 del 2022 all'art. 1 stabilisce che il cofinanziamento pubblico di parte nazionale del Piano strategico della politica agricola comune per il ciclo di programmazione 2023-2027 e' assicurato mediante il ricorso al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 nei limiti dell'importo complessivo di 6.629.502.666,00 euro per gli interventi relativi alla Programmazione FEASR 2023-2027;

Considerato che la citata delibera CIPESS n. 55 all'art. 2 definisce i tassi di cofinanziamento nazionale per gli interventi a carico del FEASR distinguendo tra:

a) interventi del Piano strategico PAC 23-27 a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (tipo intervento nazionale «Gestione del rischio»);

b) attivita' della Rete nazionale della PAC 23-27 di cui all'art. 126 del regolamento (UE) 2021/2115;

c) regioni meno sviluppate (territori della Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia);

d) regioni in transizione (territori di Abruzzo, Marche e Umbria);

e) regioni piu' sviluppate (territori dell'Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto, Province autonome di Trento e Bolzano);

Tenuto conto che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 51, 52 e 53 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dalla suindicata delibera CIPESS n. 55 del 2022 il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 concorre nella misura del 70 per cento degli importi relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica per gli interventi attribuiti alla titolarita' delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e la restante quota del 30 per cento rimane a carico dei bilanci delle regioni e delle predette province autonome; mentre per gli interventi a titolarita' del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (tipo intervento nazionale «Gestione del rischio») e per le attivita' della Rete nazionale della PAC 23-27 il Fondo di rotazione provvede integralmente (ossia nella misura del 100 per cento) al cofinanziamento pubblico di parte nazionale;

Visti l'art. 104, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) 2021/2115, in base al quale alcuni elementi del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 possono essere stabiliti a livello regionale, e l'art. 106, paragrafo 1, del medesimo regolamento, in base al quale gli Stati membri elaborano i rispettivi piani strategici della PAC in collaborazione con le rispettive regioni

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o sui siti istituzionali.

conformemente al loro quadro istituzionale e giuridico;

Tenuto conto dei complementi di programmazione regionali approvati dalle rispettive giunte regionali e provinciali attraverso i quali le Autorita' di gestione regionali di cui all'art. 123 paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2115, attuano gli interventi nazionali con elementi regionali e gli interventi a carattere esclusivamente regionale presenti nel Piano strategico PAC 23-27;

Visto l'art. 1, comma 244, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale dispone che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, puo' essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni e organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilita' del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste n. 581315 del 19 ottobre 2023, che definisce il piano finanziario relativo alla programmazione 2023-2027, distinto per regione, e comprensivo del finanziamento relativo alla Rete PAC 2023-2027 e all'intervento nazionale a titolarita' del medesimo ministero di «gestione del rischio», con l'evidenza della quota di cofinanziamento statale distinta per singola annualita' a carico del Fondo di rotazione;

Vista la nota n. 304699 del 4 luglio 2025 con la quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste richiede l'attivazione del cofinanziamento statale relativo all'annualita' 2024 a valere sul Piano strategico PAC 2023-2027;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, nella riunione del 15 luglio 2025, svoltasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, per l'annualita' 2024, del piano strategico nazionale che beneficia del sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 - sulla base della ventilazione annuale degli interventi di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2023-2027 della spesa pubblica distinta per quota FEASR, cofinanziamento nazionale pubblico a carico del citato Fondo di rotazione e quota a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome - ammonta complessivamente a euro 1.346.129.942,66.

2. Le erogazioni sono effettuate agli Organismi pagatori riconosciuti secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, sulla base delle dichiarazioni trimestrali inoltrate ai Servizi della Commissione europea per il tramite dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) quale organismo di coordinamento.

3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o sui siti istituzionali.

delle foreste, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per i complementi di programmazione di rispettiva competenza, nonché gli organismi pagatori riconosciuti, effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2 e verificano che i finanziamenti dell'Unione europea e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste e in conformità alla normativa dell'Unione e nazionale vigente.

4. Ai fini della verifica dello stato di attuazione degli interventi cofinanziati, le amministrazioni titolari degli stessi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2025

L'Ispettore generale capo: Zambuto

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2025  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1353

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o sui siti Istituzionali.

Piano finanziario di dettaglio degli interventi di sviluppo rurale PAC 23-27

<b>Interventi di Sviluppo rurale</b>	<b>Quota Stato Annualità 2024</b>
Abruzzo	29.104.100,70
Basilicata	32.252.641,97
Bolzano	22.943.211,38
Calabria	55.533.353,27
Campania	81.211.290,17
Emilia Romagna	77.366.681,71
Friuli Venezia Giulia	19.282.453,66
Lazio	51.041.110,08
Liguria	17.541.094,88
Lombardia	70.443.895,82
Marche	32.465.661,37
Molise	11.135.840,33
Piemonte	63.747.059,99
Puglia	83.702.710,95
Sardegna	57.846.071,30
Sicilia	104.243.632,33
Toscana	63.886.228,64
Trento	16.856.790,80
Umbria	42.710.730,63
Valle d'Aosta	7.781.558,43
Veneto	69.423.330,14
<b>Totale Regioni e PP.AA.</b>	<b>1.010.519.448,54</b>
Tipo Intervento Naz. MASAF Gestione del rischio	328.237.703,95
Rete PAC 2023-2027	7.372.790,16
<b>TOTALE</b>	<b>1.346.129.942,66</b>

